SCHEMA DI CONTRATTO

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento del servizio **di certificazione dei rendiconti di spesa di piani formativi individuali. Lotto____**
CIG _____

TRA

il Fondo Banche Assicurazioni, in persona del _____, _____, con sede legale in ____, Via ____, n. ___, c.f. _____ (di seguito: anche "Fondo" o "FBA");

e

_____, in persona del _____, _____, con sede in _____, Via _____, n. __ P.iva _____, (di seguito: "Società" e/o "Appaltatore");

ambedue di seguito detti anche congiuntamente "Parti"

Premessa

- che con Determina del __/__/____il _____ del Fondo Banche Assicurazioni ha autorizzato l'espletamento di una gara a procedura negoziata, suddivisa in cinque lotti, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento del servizio di certificazione dei rendiconti di spesa di piani formativi individuali da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;
- che con Determina del _____ n. _____ il..... del Fondo, ha approvato le risultanze della gara e succitata aggiudicando definitivamente il servizio per il lotto n. _____ alla società/professionista ..... risultata prima nella graduatoria finale e che ha offerto un ribasso del .....% sul prezzo unitario posto a base di gara, al netto dell'I.V.A. e cassa previdenziale ove dovuta e offrendo pertanto un importo unitario per ciascuna certificazione di € _____/__ al netto dell'I.V.A. e cassa previdenziale ove dovuta;
- che con la partecipazione alla predetta procedura, la predetta società/professionista ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente contratto ed eseguire le prestazioni da esso derivanti alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nel presente atto, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Spe-

ciale di Appalto, nella propria offerta tecnica nonché nella propria offerta economica;

- la società/professionista ha prestato una cauzione definitiva, con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, pari ad € _____ mediante polizza fideiussoria n. _____stipulata con la _____ in data _____;

- la società/professionista ha prestato una polizza RC Professionale, mediante polizza assicurativa n. _____ stipulata con la _____ in data _____ che copre i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto del servizio

Tanto premesso,

le parti come sopra rappresentate e domiciliate, di pieno e comune accordo, con la presente scrittura privata,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Il presente contratto ha per oggetto il servizio di certificazione dei rendiconti di spesa di piani formativi individuali relativi al Lotto ____ (*inserire descrizione del Lotto e CIG*).

1.2 Il servizio oggetto di appalto comprende le seguenti attività:

A) Verifica della corretta compilazione dei dati richiesti nel sistema informativo e del rispetto delle procedure di rendicontazione stabilite da FBA;

B) Verifica del rispetto della disciplina di riferimento e della normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato;

C) Verifica della documentazione amministrativa richiesta dagli Avvisi di riferimento (DURC, documentazione attestante i poteri di firma ecc.);

D) Verifica delle attività formative e dell'effettiva eleggibilità dei discenti;

E) Verifica dell'ammissibilità delle spese esposte a rendiconto e della loro effettività (evidenze di pagamento, registrazione in contabilità):

F) Redazione del verbale di certificazione sulla base di un format concordato con il Fondo;

1.3 Il servizio dovrà essere effettuato in base alle disposizioni di legge, della lettera di invito, del presente capitolato speciale, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica dell'affidatario.

1.4 Le attività di certificazione dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto prescritto negli Allegati 1A (per il lotto 1), 1B (per il lotto 2), 1C (per il lotto 3), 1D (per i lotti 2 e 3), 1E (per i lotti 4 e 5), 1F (per i lotti 1 e 2), 1G (per il lotto 3), 1H (per i lotti 2 e 3), 1I (per i lotti 4 e 5).

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

2.1. Il corrispettivo unitario per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, in ragione del ribasso offerto dalla società/professionista, è pari a € _____,__ (euro___) oltre iva e cassa previdenziale se dovuta per ciascuna certificazione per complessivi € _____,_ (euro _____/__) oltre IVA e cassa se dovuta per l'intero periodo contrattuale. Lo stesso è da intendersi come limite massimo di spesa per il Fondo.

2.2. Il presente contratto non è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale e pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

2.3. Il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, dal capitolato e dalla sua offerta tecnica.

2.4 Trattandosi di contratto a misura, l'Appaltatore prende atto ed accetta che:

i. le prestazioni e la quantità oggetto dell'affidamento saranno certe e determinate solo al momento dell'affidamento delle singole richieste di certificazione effettuate da FBA, così come la relativa durata e il luogo di esecuzione;

ii. l'affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo punto iv;

iii. l'Appaltatore, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti c/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio da parte di FBA;

iv. l'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo dell'affidamento è da considerarsi quale importo presunto massimo di spesa. FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;

v. FBA non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del contratto, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'affidamento;

vi. ove il tetto di spesa massimo sia saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

3.1. L'appalto ha una durata di 14 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del relativo verbale di avvio e comunque con scadenza al 31.12.2019.

3.2 Le attività di certificazione potranno essere assegnate sino alla data del **31.12.2019** (data di scadenza del contratto di appalto) e tutti i rendiconti assegnati entro tale data devono essere comunque certificati entro il **30.06.2020.**

3.4 Alla scadenza del contratto, in assenza della predetta comunicazione, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo e/o la proroga tacita.

3.5 Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 9.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1. L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione. Il Fondo metterà nella disponibilità dell'Appaltatore tutta la documentazione in proprio possesso ed occorrente al corretto svolgimento del servizio.

4.2. L'Appaltatore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della relativa procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del capitolato e delle norme contrattuali.

4.3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto, oltreché di quelle con-

tenute nella presente scrittura e nei relativi documenti nonché di quelle che verranno eventualmente impartite dal Fondo.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

5.1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità nonché a mantenere inalterata, per tutta la durata dell'appalto, la composizione del gruppo di lavoro. Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente approvate dal Fondo.

5.2. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente.

5.3. Il Fondo è espressamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale dell'appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o UniEmens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

6.1. La fatturazione dei compensi avverrà a cadenza mensile.

6.2 Il servizio sarà fatturato a consuntivo, su base mensile, in relazione certificazione effettivamente eseguite, sulla base di rapporti di attività, firmati da entrambi le parti.

6.3. Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura.

6.4. La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni
Via Tomacelli 132
00186 Roma
C.F. 09895391002

La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara.

6.5. Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario. In caso di irregolarità contributiva e/o fiscale il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del predetto debito.

6.6. Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

7.1. In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'Appaltatore.

7.2. Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero presentate nei termini di cui sopra o non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

7.3. Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	In caso di mancata consegna di 100 certificazioni nel mese per fatto imputabile al revisore.	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

7.4. Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

7.5. L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 10 del presente Contratto, in materia di risoluzione del contratto.

7.6. Quanto dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale verrà trattenuto, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme allo stesso spettanti in esecuzione degli ordinativi afferenti al presente accordo quadro o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

7.7. Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

7.8 L'operatore economico è responsabile a norma del codice civile e penale e delle leggi speciali in materia, in particolar modo a quelle relative alla responsabilità del professionista, del prestatore d'opera intellettuale e del revisore nei confronti del Fondo per i danni eventualmente cagionati allo stesso, anche in conseguenza di pretese di terzi anche risarcitorie, e a terzi comunque danneggiati, a causa dello svolgimento del presente incarico non conforme alle regole della diligenza professionale. Detta responsabilità si riferisce anche all'ipotesi in cui il competente Ministero o altra struttura da esso delegata, nei tempi previsti dalla vigente disciplina, non dovesse riconoscere come ammissibili le spese certificate come tali dal revisore.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

8.1. Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

9.1. È fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente contratto.

9.2. Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 10 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1. Il Fondo può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Appaltatore dalle spese sostenute per i servizi eseguiti.

10.2. FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto o cessione del contratto;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.

10.3. La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'Appaltatore a mezzo pec.

10.4. In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Appaltatore, il Fondo avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

10.5. L'Appaltatore non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO

11.1. I termini indicati nel presente contratto e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'Appaltatore, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

11.2. I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 12 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

12.1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicate:

- Per FBA: _____@_____
- Per l'Appaltatore: _____@_____

12.2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'Appaltatore o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata. La società, a tal fine, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, non trasmesse a mezzo pec, al seguente indirizzo: _____.

12.3. Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'Appaltatore intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potrà essere consegnata direttamente al Fondo, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

12.4. La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate

in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

13.1. Ai fini del perfezionamento del contratto, l'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

13.2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

13.3. L'Appaltatore accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola.

13.4. L'Appaltatore riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 14 RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

14.1 Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'affidatario nello svolgimento del servizio sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

ART. 15 NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

15.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

15.2. Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

15.3. Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituiti di cui all'art. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, per tutte le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle di cui agli artt. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, è esclusivamente competente il Foro di ROMA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

.**15.4.** Il presente Contratto è costituito da n. 15 articoli ed è composto da n.10 pagine.

Data, timbro e firma (per esteso)